

Delib. Giunta Reg. (Emilia Romagna) 14 febbraio 2005, n. 286

Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il [DLgs 11 maggio 1999, n. 152](#), recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;
- il [DLgs 18 agosto 2000, n. 258](#) con il quale sono state apportate disposizioni correttive ed integrative al richiamato DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento di direttive comunitarie in materia;
- la [L.R. 21 aprile 1999, n. 3](#) recante "Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare il Titolo VI concernente "Territorio, ambiente e infrastrutture";
- la [L.R. 24 marzo 2000, n. 22](#) recante "Norme in materia territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" con la quale, fra l'altro, si e' provveduto a ridefinire la ripartizione delle competenze sulla base della nuova normativa introdotta dal DLgs n. 152/99 prevedendo nel contempo la competenza degli Enti locali ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative sulle materie loro delegate;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. [633 del 22 dicembre 2004](#) "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";

considerato che ai sensi dell'[art. 39](#) del DLgs 152/99 le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, disciplinano:

- le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione;
- i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

considerato inoltre che nelle more dell'adozione della disciplina regionale, diverse Province hanno individuato forme di controllo e prescrizioni da applicarsi agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, peraltro tra loro diverse, sulla base delle quali rilasciare l'autorizzazione allo scarico;

preso atto che l'adozione di differenti regole sul territorio regionale seppur rispondenti all'intento di garantire una maggiore tutela delle acque, determini un'incertezza nei confronti dei soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole;

richiamati l'articolo 4 della L.R. 15/97 e l'art. 14 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" che prevedono che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;

ritenuto pertanto di emanare indirizzi e criteri tecnici di riferimento alle Province, ai Comuni ed ai soggetti interessati, al fine di recuperare un'omogeneità di comportamento sul territorio regionale ed univocità delle regole da applicare in maniera da garantire da parte dei predetti Enti un esercizio coordinato delle funzioni loro conferite;

considerato altresì:

- che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili (strade, piazzali, aree esterne di pertinenza degli insediamenti produttivi e commerciali, ecc.), per loro natura ed in ragione del dilavamento operato sulle stesse superfici, trasportano carichi inquinanti particolarmente elevati che possono comportare rischi ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito;

- che la Relazione generale del Piano di tutela delle acque (PTA), adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 633 del 22 dicembre 2004, individua esplicitamente nel carico inquinante delle acque di prima pioggia veicolato nei corpi idrici superficiali attraverso le reti fognarie (unitarie e separate) uno dei principali fattori di generazione responsabili della compromissione dei livelli di qualità delle acque superficiali:

- che il Programma di misure previsto dal PTA per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali oggetto della disciplina del PTA stesso (corpi idrici significativi e di interesse), di cui all'[art. 5](#) del DLgs 152/99, individua, fra l'insieme delle "misure obbligatorie", l'adozione di specifici sistemi di gestione delle acque di prima pioggia derivanti dalle reti fognarie degli agglomerati di consistenza superiore a 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che consentano di ridurre il carico sversato nei corsi d'acqua del 25% e del 50%, rispettivamente alle scadenze temporali del 2008 e del 2016;

- che le Norme di attuazione del PTA adottate dal Consiglio regionale con la citata deliberazione 633/04, all'art. 28 "Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne", prevedono espressamente che entro tre mesi dalla data di adozione del PTA la Giunta regionale provveda, attraverso specifica direttiva, alla definizione delle forme di controllo e della disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia;

- che dette Norme devono avere a riferimento sia le acque di prima pioggia derivanti dalle reti fognarie di tipo unitario e quelle di tipo separato, sia le disposizioni relative alle medesime acque provenienti dalle aree esterne degli insediamenti (produttivi e commerciali) che per le attività che vi si svolgono possono creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali;

dato atto che dalla data di adozione del PTA da parte del Consiglio regionale avvenuta con deliberazione n. 633 del 22 dicembre 2004, si applicano le misure di salvaguardia riguardanti, fra l'altro, la classificazione dei corpi idrici significativi, la definizione degli obiettivi di qualità ambientale ed il programma di misure per il loro raggiungimento, alle scadenze temporali del 2008 e del 2016 cui agli articoli;

ritenuto inoltre che per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi in precedenza richiamati, e' necessario fornire indirizzi circa le forme di controllo ed i criteri di gestione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla reti fognarie e delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne degli insediamenti, con le motivazioni specifiche di seguito indicate:

- a) la definizione di parametri tecnici per la valutazione e quantificazione delle acque di prima pioggia. Nel definire detti parametri si sono avuti a riferimento i risultati degli studi e delle ricerche svolte su alcuni sistemi di drenaggio e reti scolanti di bacini pilota, anche nel territorio della regione Emilia-Romagna, effettuati da Università ed Enti di ricerca pubblicati sulle riviste tecnico-scientifiche di settore. Detti studi concordano nel ritenere che a fronte dei risultati ottenuti e della prassi progettuale consolidata, il volume di "acque di prima pioggia" da contenere e/o da assoggettare all'eventuale trattamento, di norma, sia compreso nei valori di 25 - 50 mc. per ettaro,

da riferirsi alla parte di superficie contribuente in ogni punto di scarico effettivamente soggetta ad emissione (ad esempio la superficie pavimentata soggetta a traffico veicolare). Il parametro più elevato di 50 mc. per ettaro si ritiene debba applicarsi alle superfici contribuenti comprese in aree a destinazione produttiva/commerciale, in ragione dei più elevati livelli di contaminazione, anche da sostanze pericolose, delle superfici scoperte soggette a dilavamento dalle acque meteoriche;

b) l'individuazione di specifici sistemi di gestione delle acque di prima pioggia. Le esperienze consolidate, soprattutto negli altri Paesi, evidenziano come i sistemi più efficaci per il contenimento del carico inquinante derivante dalle acque di prima pioggia siano rappresentati dalla realizzazione di vasche di raccolta e contenimento dimensionate sulla base dei parametri tecnici richiamati alla precedente lettera a). Il sistema di alimentazione delle vasche dovrà essere realizzato in modo da escludere le stesse a riempimento avvenuto, per evitare la diluizione delle prime acque invase; le acque di seconda pioggia eccedenti saranno direttamente sversate nei recapiti. Ad evento meteorico esaurito, le acque accumulate saranno immesse in rete fognaria con modalità di svuotamento che assicurino il rispetto di portate coerenti ai normali rapporti di diluizione della rete e comunque con quelle che possono essere inviate all'impianto di trattamento. Lo svuotamento delle vasche, di norma, dovrà essere attivato nell'ambito delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso;

c) la definizione di criteri per la riduzione delle acque meteoriche drenate dalle reti fognarie. In accordo ai criteri di corretta gestione delle risorse idriche si è ritenuto di dover privilegiare soluzioni che consentano di ridurre a "monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo/strati superficiali del sottosuolo ovvero, in subordine, nei corsi d'acqua superficiali. Nelle aree a destinazione residenziale (non ancora urbanizzate) per le quali non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà prevedere - ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica - il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze pericolose. Ove non si verificano tali condizioni, si dovrà prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche attraverso fognatura. Nelle aree a destinazione produttiva/commerciale sono previsti, a carico dei titolari degli insediamenti, da un lato gli interventi di separazione delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici suscettibili di essere contaminate e l'immissione delle stesse nella fognatura nera aziendale, dall'altro lo smaltimento diretto in loco - ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica - delle acque cosiddette di seconda pioggia nonché delle acque meteoriche dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere contaminate;

d) la pianificazione degli interventi per il contenimento delle acque di prima pioggia. Al fine di garantire livelli adeguati di efficacia, le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle acque di prima pioggia dovranno essere inserite all'interno di uno specifico Piano di indirizzo contenente le linee di intervento per la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati urbani sottesi ai diversi sistemi di drenaggio, sia di tipo separato che unitari. In relazione alle condizioni morfologiche/orografiche del territorio, dette linee dovranno privilegiare criteri di intervento che evitino la proliferazione delle vasche di prima pioggia nelle diverse realtà territoriali, ottimizzando la localizzazione ed il dimensionamento delle stesse tenendo conto anche degli aspetti gestionali. Il Piano di indirizzo, da un lato rientra nella pianificazione d'ambito per quanto riguarda il programma degli interventi da realizzare e, dall'altro, costituisce strumento di attuazione del PTA per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali;

e) la definizione di criteri di gestione delle acque di prima pioggia da reti fognarie ai fini del loro scarico nei recettori finali. Al fine di conseguire/mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" previsti dal PTA, per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE dotati di reti fognarie unitarie o separate a servizio di ampie e significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia è tenuta a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per la gestione

delle acque di prima pioggia. Le Province, sulla base delle linee di intervento indicate nel Piano di indirizzo di cui alla precedente lettera d) e dei criteri di valutazione sopra richiamati, individuano le reti fognarie per le quali si rende necessaria la predisposizione dei sistemi di gestione delle acque di prima pioggia: in sede di autorizzazione allo scarico sono indicate le prescrizioni tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei predetti sistemi.

L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016 concorre alla riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia previsto dalle Norme del PTA, rispettivamente, per il 25% ed il 50% rispetto a quello generato dalla superficie servita dal reticolo scolante. Per gli agglomerati sopra indicati ricadenti nella fascia compresa nei 10 km. dalla linea costa, le percentuali precedenti sono aumentate del 20%, ai fini della salvaguardia della qualità delle acque marino-costiere per gli usi di balneazione;

f) la definizione delle forme di controllo e dei criteri di gestione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti da altre condotte separate diverse dalle reti fognarie. Rientra in questo ambito il diffuso e complesso sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. A titolo indicativo possono essere ricomprese nella predetta definizione le canalizzazioni a tenuta a servizio delle reti stradali ed autostradali, sia della normale sede stradale che delle opere connesse quali ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc., ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree adibite ad interporti, reti ferroviarie in galleria, ecc.).

L'esigenza richiamata all'art. 39, lett. b) del D.Lgs. 152/99 di assoggettare tali immissioni a prescrizioni specifiche o ad autorizzazione, s'intende soddisfatta per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dalla procedura di VIA stessa, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali: la VIA positiva può contenere le prescrizioni specifiche per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle altre condotte separate. Rientrano in questo ambito anche le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento soggetti alla procedura di verifica (screening): la verifica positiva con prescrizione per la mitigazione degli impatti può contenere vincoli specifici per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle altre condotte separate. Per i progetti di intervento già completati o in corso di esecuzione e per i quali siano state concluse le procedure di VIA e di verifica (screening) (nazionali/regionali/locali), le Province, attraverso specifiche ricognizioni e utilizzando i normali canali informativi, predispongono, entro 2 anni dall'adozione del presente provvedimento, l'"archivio delle opere" presenti nei rispettivi ambiti territoriali contenente, fra l'altro, le prescrizioni specifiche per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, eventualmente previste dalla VIA positiva e dalla verifica (screening). Con riferimento ai criteri di gestione di tali acque per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento le prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento prodotto dalle acque di prima pioggia derivanti dalle "altre condotte separate" possono trovare applicazione nei casi in cui tali acque siano immesse direttamente o in prossimità di corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" inseriti nel PTA. Dette prescrizioni devono rispondere alla reale necessità di contenere il carico inquinante sversato dalle immissioni suddette per garantire il conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati;

g) la definizione delle forme di controllo e dei criteri di gestione delle acque di prima pioggia derivanti da aree esterne agli insediamenti. In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento non sono considerate "scarico" ai sensi dell'art. 1, lettera bb) del DLgs 152/99. Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in modo discontinuo, un'area determinata destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi ecc.) trasportando con sé "residui", anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale regime autorizzativo. In linea generale si ritiene che debbano rientrare

in questo ambito gli stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Nei casi in cui il dilavamento delle superfici scoperte, in ragione alle attività che in esse si svolgono ovvero agli usi previsti, può ritenersi completato o esaurito nell'arco di tempo definito per la valutazione delle acque di prima pioggia (di norma pari a 10 minuti), lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio delle aree esterne degli stabilimenti/insediamenti sopra richiamati in corpo idrico superficiale è consentito a condizione che le acque di prima pioggia o di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), siano convogliate nella fognatura aziendale delle altre acque reflue (industriali o domestiche) a servizio dello stabilimento/insediamento. Ne consegue che tali casistiche non sono riconducibili alla nozione di "acque di scarico". Ai fini del regime autorizzativo, pertanto, il recapito in corpo idrico superficiale delle acque di seconda pioggia delle aree esterne non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 45 del decreto. Nei casi in cui il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi, le acque meteoriche di dilavamento si qualificano a tutti gli effetti come "acque di scarico" da assoggettare alla disciplina ed al regime autorizzativo previsto dal DLgs 152/99. A questo fine, per il recapito in corpo idrico superficiale detta qualificazione comporta il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità competente; ne consegue che tali acque dovranno essere sottoposte a trattamenti adeguati che consentano il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue industriali alle quali, di fatto, sono riconducibili per natura e per processo di formazione dello scarico.

In ragione dei risultati degli studi e delle ricerche richiamate alla precedente lettera a) che mostrano come il carico inquinante connesso con le acque meteoriche di dilavamento da aree esterne agli insediamenti sia determinato principalmente dagli usi effettivi alle quali sono destinate, in coerenza con il criterio costi-benefici, si ritiene di dover prevedere alcune esenzioni agli obblighi di installazione dei dispositivi di gestione delle acque di prima pioggia sopra richiamati. Tali esenzioni riguardano le aree/superfici esterne scoperte degli stabilimenti/insediamenti adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi, anche pesanti, per le normali operazioni di carico e scarico. Fatti salvi eventuali obblighi di contenimento delle acque meteoriche di dilavamento connessi al rischio idraulico, rientrano nella esenzione di cui sopra anche le aree/superfici esterne scoperte a servizio degli esercizi commerciali di cui all'art 4, lettere d) ed e) del DLgs 114/98 in materia di riorganizzazione del sistema commerciale, di seguito indicati:

- "esercizi di vicinato": quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. ricadenti rispettivamente in comuni con popolazione residente inferiore o superiore a 10.000 abitanti;
- "medie strutture di vendita": quelli aventi superficie superiore ai limiti di 250 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

dato atto:

- che nel novembre 2003 la Direzione generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa ha intrapreso una iniziativa per predisporre gli indirizzi ai soggetti interessati inerenti la gestione delle acque di prima pioggia attraverso uno specifico Gruppo di lavoro;

- che di tale Gruppo di lavoro hanno fatto parte le Province e alcuni rappresentanti di ARPA, che attraverso i propri collaboratori hanno fornito un contributo fattivo all'elaborazione dei presenti indirizzi;

ritenuto pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni precedentemente esposte, di adottare specifici indirizzi al fine di definire:

- le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

- i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione;

- casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa, ai sensi dell'art. 46, secondo comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 447/03;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne ([art. 39](#) - DLgs 11 maggio 1999, n. 152)" secondo il documento in allegato, il quale e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il conseguimento della seguente finalità:

A) dettare disposizioni, ai sensi dell'art. 39 del DLgs 11 maggio 1999 n. 152, in merito ai seguenti aspetti: - le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; - i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione; - i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

2) di fissare in quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l'entrata in vigore del presente provvedimento;

3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

1. Premessa

I - Con la presente direttiva si forniscono gli indirizzi concernenti l'applicazione dell'art. 39 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 di seguito denominato decreto, in materia di "acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne".

Ai sensi del predetto art. 39 compete alla Regione:

a) Disciplinare le "forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento" derivanti da reti fognarie separate.

b) Disciplinare i casi in cui "l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate" deve essere sottoposta a particolari prescrizioni compresa l'eventuale autorizzazione.

c) Disciplinare i particolari casi nei quali puo' essere richiesto che le "acque di prima pioggia e di

lavaggio delle aree esterne" siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione qualora, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

II - La presente direttiva e' rivolta sia alle Province ed ai Comuni in quanto titolari delle funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue, sia agli organismi tecnici deputati alla predisposizione, valutazione, realizzazione degli interventi per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia.

III - Ai fini del divieto di scarico delle acque meteoriche nelle acque sotterranee introdotto dall'art. 30 del decreto, valgono le indicazioni riportate al successivo punto 9.

2. Definizioni

Per il corretto inquadramento delle disposizioni contenute nella presente direttiva, si richiamano le seguenti definizioni:

I - "Sistema di drenaggio/rete fognaria di tipo separata": rete fognaria costituita da due condotte distinte (art. 2, lett. aa, del decreto), una a servizio delle sole acque meteoriche di dilavamento (rete bianca) che puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra asservita alle altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (rete nera).

II - "Sistema di drenaggio/rete fognaria di tipo unitario": rete costituita da un'unica condotta di collettamento atta a convogliare sia le acque reflue che le acque meteoriche (entro i valori corrispondenti al livello preassegnato) che puo' essere dotata di dispositivi denominati:

a) scolmatori/scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

b) vasche di accumulo delle acque di prima pioggia ("vasche di prima pioggia"): manufatti a tenuta adibiti alla raccolta ed al contenimento del volume di acque meteoriche di dilavamento corrispondente a quello delle acque di prima pioggia come definito al successivo punto V. La loro realizzazione puo' essere richiesta ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali; qualora per gli stessi corpi idrici si renda necessario adottare sia interventi di gestione delle acque di prima pioggia, sia azioni di prevenzione del rischio idraulico attraverso la realizzazione di vasche volano/laminazione, le stesse possono essere realizzate per soddisfare entrambe le esigenze, nel rispetto dei parametri progettuali previsti per queste tipologie di manufatti;

c) sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia: manufatti a tenuta adibiti sia alla raccolta ed al contenimento delle acque di prima pioggia, sia al trattamento delle stesse per consentirne lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. Tali sistemi sono di norma equipaggiati con dispositivi/apparecchiature per favorire l'allontanamento dei solidi grossolani, la sedimentazione dei solidi sedimentabili e l'eliminazione degli oli minerali (disoleatori).

Ulteriori dispositivi inseriti nella rete fognaria di tipo unitario sono rappresentati dagli:

d) scaricatori/scolmatori di emergenza: manufatti asserviti di norma alle stazioni di sollevamento situate lungo la rete fognaria o nel sollevamento in testa all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane; detti sistemi entrano in funzione quando si verificano condizioni di fuori servizio prolungato delle stazioni di sollevamento (ad esempio per mancata fornitura di energia elettrica).

In diversi casi tali dispositivi svolgono anche le funzioni di scaricatori di piena di cui alla precedente lettera a).

III - "Altre condotte separate": sistema di raccolta ed

allontanamento dalle superfici impermeabili delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono

attività commerciali o di produzione di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale scopo adibiti delle reti stradali ed autostradali e delle relative opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc.) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree adibite ad interporti, reti ferroviarie in galleria, ecc.). Sono esclusi dalla predetta definizione i sistemi di canalizzazioni dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici coperte degli edifici a qualunque uso destinati (pluviali, canali di gronda, ecc.), nonché i sistemi/canalizzazioni di scolo in aree agricole.

IV - "Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio": le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo.

V - "Acqua di prima pioggia": i primi 2,5 - 5 mm. di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.

VI - "Acqua di seconda pioggia": l'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.

VII - "Linee guida di indirizzo": orientamenti tecnici di riferimento per la realizzazione dei sistemi di drenaggio urbano e dei relativi sistemi di collettamento nonché dei manufatti di scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia. L'emanazione delle predette linee guida sarà contestuale all'adozione della presente direttiva.

3. Criteri di riferimento

3.1 - Valutazione delle acque di prima pioggia

A fronte dei parametri richiamati al precedente punto 2 - V e della prassi progettuale consolidata si ritiene che il volume di "acque di prima pioggia" da contenere e/o da assoggettare all'eventuale trattamento, di norma, sia compreso nei valori di 25 - 50 mc. per ettaro, da riferirsi alla parte di superficie contribuyente in ogni punto di scarico effettivamente soggetta ad emissione (ad esempio la superficie pavimentata soggetta a traffico veicolare).

Il parametro più elevato di 50 mc. per ettaro si applica, alle superfici contribuenti comprese in aree a destinazione produttiva/commerciale. Le acque di prima pioggia raccolte nelle vasche di accumulo sono inviate gradualmente agli impianti di trattamento.

Al fine di dare attuazione alle misure per la gestione di tali acque si avranno a riferimento i seguenti elementi di valutazione:

a) individuazione degli scolmatori/scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore. A questo fine si dovrà adottare, di norma, un percorso di valutazione articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della superficie del bacino scolante afferente alla rete fognaria sottesa dallo scaricatore;
- valutazione delle caratteristiche proprie del bacino che possono influenzare i fattori di carico inquinante delle acque meteoriche di dilavamento raccolte (aree fortemente urbanizzate, rete stradale ad elevate densità di traffico, presenza significativa di insediamenti commerciali/industriali, ecc.);
- prima individuazione degli "scaricatori a forte e significativo impatto": quelli che nel loro insieme consentono di controllare almeno il 40 - 50 % della superficie servita dalla rete compresi quelli di testa impianto. Per l'individuazione degli ulteriori scolmatori i predetti criteri generali devono essere supportati da specifiche valutazioni da svolgersi a scala locale da parte delle Autorità/Soggetti competenti (Provincia, Agenzia d'ambito, gestore del servizio idrico integrato), tenendo conto anche della natura/tipologia del bacino scolante, delle caratteristiche tecnico-costruttive delle reti fognarie

e delle modalità gestionali. Nel caso debbano essere garantite esigenze specifiche legate alla salvaguardia di particolari corpi idrici può risultare coerente eseguire alcune simulazioni circa il comportamento quali - quantitativo degli scaricatori di piena e dei corpi ricettori, con l'ausilio di modelli numerici atti a rappresentare la generazione ed il trasporto del carico inquinante dalla superficie scolante nonché l'ingresso e la sua evoluzione nel corpo idrico ricettore. Per gli aspetti tecnici connessi alle predette simulazioni si rimanda alla Linee guida di indirizzo di cui al precedente punto 2 - VII.

b) Dispositivi efficaci per garantire la funzionalità degli scaricatori in coerenza con le esigenze di tutela dei corpi idrici ricettori. Sulla base delle valutazioni di cui alla precedente lettera a), l'esigenza è quella di dimensionare adeguate "vasche di accumulo" delle acque di prima pioggia. L'esperienza condotta soprattutto negli altri Paesi, evidenzia come mediante "vasche di prima pioggia" di volume relativamente modesto possano realizzarsi notevoli miglioramenti della situazione dei corpi idrici ricettori, indotta dagli eventi meteorici in un arco temporale di medio periodo. Il sistema di alimentazione delle vasche dovrà essere realizzato in modo da escludere le stesse a riempimento avvenuto, per evitare la diluizione delle prime acque invasate; le acque di seconda pioggia eccedenti saranno direttamente sversate nei recapiti. Ad evento meteorico esaurito, le acque accumulate saranno immesse in rete fognaria con modalità di svuotamento che assicurino il rispetto di portate coerenti ai normali rapporti di diluizione della rete e comunque con quelle che possono essere inviate all'impianto di trattamento. Lo svuotamento delle vasche, di norma, dovrà essere attivato nell'ambito delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso. Per gli aspetti tecnici connessi al dimensionamento delle vasche di prima pioggia si rimanda alle richiamate Linee guida di indirizzo.

Considerazioni analoghe sono da effettuarsi qualora le misure per il contenimento delle acque di prima pioggia siano rivolte alle reti fognarie separate.

3.2 - Sistemi di drenaggio unitari

I - Per questi sistemi le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'art. 44 del decreto. Fermo restando che nella progettazione di detti sistemi i parametri di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da studi specifici, la normale prassi progettuale e le normative del settore (seppure differenti nei diversi Paesi) prevedono generalmente che le portate nere diluite siano commisurate a 35 volte le portate nere medie; ne consegue che nell'impianto di trattamento saranno convogliate portate di pioggia pari a 2,4 volte le portate nere medie.

Al fine di evitare lo sfioro degli scolmatori delle reti unitarie in condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovrà comunque essere maggiore almeno del 30 % della portata massima.

II - Sulla base delle predette considerazioni le portate di soglia devono essere definite avendo a riferimento i seguenti coefficienti:

a) maggiore o uguale a 3 per gli scaricatori/scolmatori posizionati lungo la rete fognaria;

b) compreso nell'intervallo 2,4 per gli scaricatori ubicati in testa agli impianti di trattamento.

Ai fini della gestione delle acque meteoriche di dilavamento secondo le indicazioni di cui al successivo punto 5.2, le reti fognarie di tipo unitario possono essere dotate di vasche di accumulo delle acque di prima pioggia.

Qualora le caratteristiche tecnico-costruttive e le modalità gestionali del sistema fognario lo consentano, può prevedersi l'utilizzazione spinta della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie mediante tecnologie di controllo in tempo reale, consentendo in tal modo di trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento ulteriori portate di acque di prima pioggia, evitandone lo scarico.

3.3 - Sistemi di drenaggio separati

I - L'adozione di sistemi di drenaggio separati risulta favorevole per gli impianti di trattamento, in

quanto le portate nere convogliate presentano carichi organici più elevati e costanti; nel contempo dal punto di vista ambientale l'inquinamento determinato dal dilavamento delle superfici stradali e di quelle impermeabili destinate ai diversi usi può richiedere di dotare la rete bianca di apposite vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, del tutto analoghe a quelle delle reti unitarie, poste in corrispondenza dei manufatti di scarico nei ricettori finali.

In termini generali non sono da trascurare gli elementi di criticità legati a questi sistemi, quali:

- la permanenza, anche residuale di collegamenti di scarichi di acque nere nei collettori bianchi;
- la permanenza di caditoie stradali o altre acque di drenaggio nelle condotte nere;
- la necessità che la separazione delle reti sia presente a partire dagli impianti interni delle proprietà private.

II - Al fine di contenere gli effetti legati agli elementi di criticità suddetti, ove tecnicamente possibile, si rende necessario, dotare le condotte adibite alla raccolta delle "acque bianche" di deviatori di flusso/scolmatori di magra con recapito nella condotta delle acque nere, che consentano anche in condizione di tempo secco la raccolta ed il trattamento delle eventuali acque reflue in esse convogliate.

3.4 - La scelta dei diversi sistemi di drenaggio

I - La decisione di realizzare sistemi unitari o sistemi separati deve discendere comunque da accurate valutazioni che dimostrino la presenza di vantaggi ambientali decisivi e preponderanti.

Nel caso di aree/compensori destinate ad attività prevalentemente industriale, nelle quali le acque reflue di tempo asciutto sono di fatto costituite dalle acque reflue dei processi produttivi, e' da privilegiare l'adozione di un sistema separato per evitare il degrado ulteriore delle acque meteoriche con sostanze pericolose che inevitabilmente sarebbero scaricate nei ricettori finali. Analoga preferenza del sistema separato può aversi nei casi in cui le superfici urbane siano interessate durante le piogge da un ingente trasporto solido proveniente dall'erosione di suoli instabili e gravitanti sulle aree urbane dotate di rete fognaria.

II - Tenuto conto che l'inquinamento delle acque meteoriche e' causato principalmente dal dilavamento delle superfici viarie e non dalle superfici coperte dei fabbricati e degli insediamenti abitativi (tetti), sia in presenza di sistemi unitari che separati, un'ulteriore azione da privilegiare, ove possibile, e' quella della separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie vere e proprie, incentivando tale sistema soprattutto nelle aree di nuova urbanizzazione ove gli impianti interni sono da realizzare ex-novo.

In tali casi le acque meteoriche raccolte dai tetti, o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose, sono raccolte e convogliate con brevi reti esclusivamente pluviali aventi recapito su suoli permeabili o in vicini corpi ricettori superficiali ovvero recuperate per usi non pregiati. Con tale separazione a monte delle reti fognarie si possono ottenere notevoli vantaggi sia idraulici che ambientali.

III - Al fine di limitare il carico idraulico sul sistema fognario degli agglomerati, nel caso di nuove urbanizzazioni ed in presenza di un corpo idrico recettore superficiale per il recapito delle acque meteoriche, di norma, si prevederà la realizzazione di sistemi di tipo separato.

3.5 - Criteri di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenate

In accordo con quanto richiamato al precedente punto 3.4 circa la necessità di privilegiare soluzioni che consentano di ridurre a "monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo/strati superficiali del sottosuolo ovvero, in subordine, nei corsi d'acqua superficiali, si forniscono i seguenti criteri di indirizzo:

1 - Nelle aree a destinazione residenziale (non ancora urbanizzate) per le quali non e' configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà prevedere - ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica - il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di

dilavamento da sostanze pericolose. Ove non si verificano tali condizioni, si dovrà prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche attraverso fognatura; qualora la stessa recapiti nella rete fognaria (pubblica) dell'agglomerato si dovrà considerare un contributo di portata meteorica eventualmente limitato, mediante l'adozione di "vasche volano", ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione della rete fognaria ed, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo definito dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora la fognatura asservita alle predette aree abbia recapito nei corsi d'acqua superficiali, ai fini dell'adozione degli interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con le capacità idraulica dei recettori, si applicano le disposizioni impartite dalle competenti Autorità di bacino, attraverso la normativa attuativa dei Piani di bacino, ovvero dagli enti competenti a seconda della natura/tipologia dei corpi idrici superficiali interessati. Gli interventi suddetti dovranno essere integrati per quanto possibile con interventi di tipo "diffuso" distribuiti su vaste aree urbanizzate che privilegiano l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti. I medesimi criteri possono trovare applicazione anche nelle aree urbanizzate non ancora dotate di rete fognaria.

2 - Nelle aree a destinazione produttiva/commerciale si dovranno prevedere i seguenti interventi: - separazione da parte dei titolari degli insediamenti delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici suscettibili di essere contaminate ed immissione delle stesse nella fognatura nera aziendale, secondo le modalità indicate ai successivi punti; - smaltimento diretto in loco - ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica - delle acque di seconda pioggia di cui al punto precedente nonché delle acque meteoriche dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere contaminate. Qualora le condizioni suddette non si verificano dovrà prevedersi lo smaltimento delle acque meteoriche tramite fognatura. Ai fini dell'eventuale contenimento delle portate meteoriche addotte dalla fognatura aziendale alla rete fognaria dell'agglomerato o ai corsi d'acqua superficiali valgono le indicazioni richiamate al precedente punto 1.

3 - Una riduzione analoga delle portate meteoriche, per quanto possibile, dovrà essere promossa e incentivata anche nelle aree non attualmente servite dalla rete fognaria "pubblica" ovvero negli agglomerati esistenti. In tale direzione dovranno orientarsi le disposizioni locali (comunali e provinciali) in materia urbanistica per la regolamentazione degli interventi di modifica/ristrutturazione degli insediamenti esistenti.

4 - Al fine di dare attuazione ai criteri di indirizzo richiamati ai precedenti punti 1 - 2 - 3, i Comuni provvedono ad adeguare la regolamentazione urbanistico-edilizia vigente prevedendo disposizioni specifiche coerenti ai predetti criteri ed ai principi della gestione sostenibile delle risorse idriche promuovendo ed incentivando, per quanto possibile, il recupero per usi non pregiati delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento. Analoghi adeguamenti dovranno essere previsti dal gestore del servizio idrico integrato per i "Regolamenti di fognatura e depurazione" di cui all'art. 33 del decreto.

3.6 - Pianificazione degli interventi per il contenimento delle acque di prima pioggia

I - Le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle acque di prima pioggia dovranno essere inserite all'interno di uno specifico Piano di indirizzo contenente le linee di intervento per la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati urbani sottesi ai diversi sistemi di drenaggio, sia di tipo separato che unitari. In relazione alle condizioni morfologiche/orografiche del territorio, dette linee dovranno privilegiare criteri di intervento che evitino la proliferazione delle vasche di prima pioggia nelle diverse realtà territoriali, ottimizzando la localizzazione ed il dimensionamento delle stesse tenendo conto anche degli aspetti gestionali.

Il Piano di indirizzo, oltre ad individuare le linee di intervento per i sistemi esistenti, compresi i relativi piani di manutenzione, per i nuovi sistemi di drenaggio, connessi anche alle aree di nuova espansione residenziale o produttiva/commerciale, indica i livelli di prestazione che devono essere

garantiti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il Piano indica e quantifica gli interventi prioritari necessari per conseguire gli obiettivi prefissati e in particolare nel caso di reti fognarie unitarie i programmi specifici di ricondizionamento degli scolmatori di piena che presentano soglie di sfioro delle acque difformi dai parametri di funzionamento richiamati in precedenza.

II - Il Piano di indirizzo per il contenimento delle acque di prima pioggia, da un lato, rientra nella pianificazione d'ambito per quanto riguarda il programma degli interventi da realizzare e, dall'altro, costituisce strumento di attuazione del PTA. Dette misure sono quelle previste dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004.

Il Piano di indirizzo e' redatto dalla Provincia di concerto con l'Agenzia d'ambito e con la collaborazione del gestore del servizio idrico integrato e lo stesso e' soggetto ad approvazione della Provincia ai fini dell'inserimento nel Piano territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), quale strumento che concorre all'attuazione delle misure previste dal PTA per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali.

4. Reti fognarie separate (art. 39, comma 1, lettera a)

In questo ambito sono presi in considerazione gli agglomerati di cui all'art. 2 del decreto e le aree destinate ad attività produttiva/commerciale, nei quali siano presenti due condotte distinte per la raccolta ed il convogliamento nei rispettivi corpi ricettori, delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue derivanti dagli insediamenti ubicati in tali aree.

A tal fine si ritiene di sottoporre a specifiche forme di controllo le acque meteoriche di dilavamento scaricate dalle reti bianche che recapitano in acque superficiali o sul suolo.

Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree esterne/pertinenze di singoli stabilimenti industriali o edifici commerciali non inserite nelle suddette aree e' da ricondursi alle casistiche di cui all'art. 39, comma 3 del decreto, secondo quanto previsto al successivo capitolo 8.

4.1 - Disposizioni relative agli agglomerati

4.1.1 - Forme di controllo

Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da reti bianche sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da rilasciarsi da parte della Provincia. La domanda di autorizzazione contiene le informazioni riguardanti le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e le caratteristiche del bacino scolante afferente alla fognatura stessa nonché l'ubicazione dello scarico, da esprimersi di norma anche come coordinate geografiche. Qualora detti dispositivi prevedano il convogliamento delle acque di prima pioggia nella "rete nera", la Provincia in sede di rilascio dell'autorizzazione acquisisce il parere tecnico del gestore del servizio idrico integrato.

Ai fini della disciplina autorizzativa si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nuovi scarichi: la richiesta di autorizzazione puo' essere soddisfatta anche attraverso la domanda di autorizzazione allo scarico della rete nera a condizione che tale richiesta sia comprensiva delle informazioni sopra richiamate;
- b) scarichi esistenti: la domanda di autorizzazione allo scarico per le reti bianche esistenti e non autorizzati e' presentata entro un anno dall'adozione del presente provvedimento. Gli scarichi esistenti ed eventualmente autorizzati ai sensi delle previgenti disposizioni non sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza naturale dei provvedimenti in essere;
- c) per gli scarichi delle reti bianche a servizio di zone esclusivamente residenziali e' prevista la forma del "rinnovo tacito" dell'autorizzazione allo scarico. Tale procedura trova applicazione nei casi in cui non intervengano modifiche significative alle caratteristiche del bacino scolante afferente alla rete fognaria stessa; in assenza di comunicazioni al riguardo da parte del titolare dello scarico,

l'autorizzazione e' da ritenersi tacitamente rinnovata. A tal fine, fatte salve le modalità che potranno essere definite dall'Autorità competente, la stessa autorizzazione puo' contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il tacito rinnovo. Qualora le condizioni di cui sopra non siano verificate, il titolare dello scarico dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalità dettate dall'Autorità competente;

d) in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico la Provincia indica le prescrizioni tecnico-gestionali alle quali gli scarichi delle reti bianche devono essere soggetti; ai predetti scarichi non si applicano i valori limite di emissione di cui all'Allegato 5 del decreto. Al fine di garantire in ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di gestione del servizio idrico integrato criteri adeguati di dimensionamento e gestione delle reti fognarie bianche, si rimanda a quanto previsto da decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (pubblicato nella GU 14 marzo 1996 n. 62).

4.1.2 - Gestione delle acque di prima pioggia

A - Scarico in acque superficiali

I - Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" inseriti nel PTA, per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE dotati di reti bianche a servizio di ampie e significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia e' tenuta a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA, adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.

Per l'individuazione delle condotte a piu' significativo impatto si rimanda ai criteri indicati al precedente punto 3.1 - lettere a) e b).

II - L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016 concorre alla riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia previsto dalle citate Norme, rispettivamente, per il 25% ed il 50% rispetto a quello generato dalla superficie servita dal reticolo scolante. Nell'effettuare dette valutazioni si dovrà tenere conto anche del contributo del carico dovuto alle previsioni di sviluppo urbanistico degli agglomerati considerati.

Per gli agglomerati sopra indicati ricadenti nella fascia compresa nei 10 km. dalla linea costa, le percentuali precedenti sono aumentate del 20%, ai fini della salvaguardia della qualità delle acque marino-costiere per gli usi di balneazione.

Riguardo alla valutazione dei carichi predetti si rimanda alla metodologia ed ai coefficienti per unità di superficie riportati nella Relazione generale del PTA nonché ai criteri contenuti nelle Linee guida di indirizzo richiamate in precedenza.

Le Province sulla base delle linee di intervento indicate nel Piano di indirizzo di cui al precedente punto 3.6, dei dati conoscitivi/elementi informativi contenuti nelle domande di autorizzazione allo scarico di cui al precedente capitolo 4.1.1 nonché dei criteri di valutazione sopra richiamati, individuano le reti bianche per le quali si rende necessario la predisposizione dei sistemi di gestione delle acque di prima pioggia: in sede di autorizzazione allo scarico sono indicate le prescrizioni tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei predetti sistemi.

Tali prescrizioni avranno a riferimento l'adozione di dispositivi che consentano il convogliamento nella canalizzazione nella rete nera delle acque di prima pioggia ad elevato carico inquinante ovvero misure volte al contenimento delle acque medesime anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere garantita l'attivazione delle operazioni di svuotamento, di norma, nell'ambito delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque all'impianto di trattamento.

III - Per i corpi idrici superficiali diversi da quelli richiamati al precedente punto I e interessati dallo

scarico di reti bianche a servizio di agglomerati, qualora sia richiesto dalle esigenze di tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi specifici delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione locale (Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la Provincia può dettare prescrizioni specifiche alle modalità di scarico delle "acque di prima pioggia", del tutto analoghe a quelle indicate al punto II.

Per le reti bianche a servizio di agglomerati esistenti, l'esigenza di prescrivere la realizzazione di scaricatori di piena ed i relativi manufatti per la gestione delle acque di prima pioggia deve essere supportata da elementi di valutazioni specifici circa la necessità di contenere il carico veicolato dalle portate meteoriche nel corpo recettore. Detti elementi avranno a riferimento almeno il livello di contaminazione delle portate meteoriche, il carico sversato, l'estensione del bacino sotteso dalla rete afferente al corpo recettore, la distribuzione degli scaricatori di piena o delle reti di scarico lungo l'asta fluviale e le caratteristiche idrologiche e morfologiche del recettore medesimo.

IV - Nelle aree di nuova urbanizzazione a destinazione esclusivamente residenziale, salvo che non sia richiesto dalle esigenze di tutela di cui ai precedenti punti II e III, le reti bianche non sono dotate di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. Tale indicazione appare coerente in quanto, di norma, non si configura una significativa contaminazione delle acque meteoriche tale da richiedere la separazione delle acque di prima pioggia ed il loro invio all'impianto di trattamento.

B - Scarico sul suolo

I - Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 lett. e) del decreto, gli scarichi delle reti bianche possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; a tal fine trovano applicazione le prescrizioni e le modalità di scarico previste dalla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 - Allegato 5, punti 1 e 2. Qualora sia reso possibile dal contesto territoriale, dalle condizioni idrogeologiche, morfologiche e orografiche del suolo e del sottosuolo, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie legate al possibile sviluppo di odori molesti o alla proliferazione degli insetti, sono consentite modalità di scarico diverse da quelle previste dalla citata deliberazione 4 febbraio 1977, ad esempio stagni disperdenti. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo capitolo 8 in materia di scarico delle acque meteoriche di dilavamento nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

Per gli scarichi delle fognature separate su suolo con recapito all'interno delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del decreto, fermo restando il divieto di cui al comma 5 - lettera d), le Province possono prevedere l'adozione di specifiche misure volte al contenimento o al trattamento delle acque di prima pioggia, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia.

II - Ai fini della disciplina degli scarichi sul suolo delle reti bianche si forniscono i seguenti indirizzi:

a) per i nuovi scarichi delle reti bianche, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale e connessi ad interventi di urbanizzazione con bacino di utenza superiore a 2000 AE, qualora abbiano recapito in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola o nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, come designate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del decreto, si adottano misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito, nell'ambito delle 48 - 72 ore successive, deve essere garantita, di norma, l'attivazione delle operazioni di svuotamento delle vasche di prima pioggia; tali acque sono recapitate nella rete delle acque reflue (rete nera);

b) per gli scarichi esistenti di reti bianche ricadenti nella tipologia della precedente lettera a), la Provincia, qualora lo richiedano le condizioni specifiche di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche sotterranee, può prescrivere, in sede di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'eventuale adeguamento alle prescrizioni previste per i nuovi scarichi.

Nell'ambito delle predette valutazioni si dovrà tenere conto sia delle specifiche esigenze di tutela/salvaguardia della risorsa idrica, sia delle effettive condizioni di degrado delle acque

sotterranee connesse alle aree interessate dagli scarichi sul suolo;

c) i nuovi scarichi sul suolo delle reti bianche sottese ad aree a prevalente destinazione commerciale/produttiva connesse ad agglomerati di qualunque consistenza sono di norma vietati. Quando sia accertata la non disponibilità di altri corpi recettori, lo scarico sul suolo e' subordinato all'adozione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo e trattamento di cui al capitolo 2, punto II - lettera c). Per gli scarichi esistenti sottesi alle aree suddette si applicano le indicazioni di cui alla precedente lettera b);

d) agli scarichi sul suolo delle reti bianche non si applicano i valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 del decreto.

4.2 - Reti fognarie bianche a servizio delle aree destinate ad attività produttiva/commerciale

Ai fini della disciplina degli scarichi delle reti bianche a servizio delle aree destinate ad attività produttive/commerciali inserite negli agglomerati ovvero come tali classificate "agglomerati" ai sensi del decreto e della direttiva regionale 1053/03, si forniscono i seguenti criteri di indirizzo:

a) nuovi scarichi: nelle nuove aree a destinazione produttiva/commerciale (non ancora urbanizzate), i titolari degli insediamenti sono tenuti, ai sensi di quanto previsto al precedente capitolo 3.5, all'esecuzione degli interventi di separazione delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici suscettibili di essere contaminate ed alla loro immissione nella fognatura nera aziendale, secondo le modalità definite dal gestore del servizio idrico integrato. In presenza di accertate condizioni di rischio, i soggetti gestori delle reti fognarie separate a servizio delle predette aree sono tenuti ad adottare, prima dello scarico terminale delle reti medesime, sistemi di gestione delle acque di prima pioggia da ricondursi, di norma, all'installazione di dispositivi per il convogliamento delle stesse nella condotta della rete nera ovvero alla raccolta e contenimento delle acque medesime attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Dette condizioni sono da ricondursi di norma alla presenza di stabilimenti/insediamenti che in ragione della natura e del numero di cicli produttivi installati possono determinare rischi specifici di sversamento/dilavamento di sostanze pericolose nella rete bianca attraverso il sistema viario/aree impermeabilizzate comuni (ad esempio elevati flussi di traffico su gomma per il trasporto di materie prime e prodotti);

b) scarichi esistenti: fatte salve le esenzioni di cui alla successiva lettera c), entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, i soggetti gestori delle reti fognarie separate a servizio delle aree produttive/commerciali in presenza di accertate condizioni di rischio, sono tenuti ad adottare sistemi di gestione delle acque di prima pioggia analoghi a quelli previsti per i nuovi scarichi. Restano fermi gli obblighi previsti al successivo punto 8 a carico dei titolari degli insediamenti/stabilimenti inseriti nelle predette aree, ai fini della gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto;

c) esenzioni: di norma sono esenti dagli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) gli scarichi delle reti fognarie separate a servizio delle aree a destinazione produttiva/commerciale la cui superficie insediativa complessiva risulti inferiore a 50.000 mq. Qualora lo richieda le esigenze di tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi specifici delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione locale (Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la Provincia può dettare prescrizioni specifiche alle modalità di scarico delle "acque di prima pioggia", anche per tali aree.

Ai fini della gestione delle acque di prima pioggia derivanti dalle reti bianche a servizio delle aree produttive/commerciali con recapito sul suolo, valgono le disposizioni riportate al precedente capitolo 4.1.2 punto B.

5. Disposizioni relative allo scarico delle fognature separate da centri/nuclei isolati

I - Rientrano in questo ambito i centri/nuclei isolati di tipo residenziale e quelli a prevalente destinazione produttiva/commerciale, dotati di condotte fognarie di tipo separato che, ai sensi del decreto e della direttiva regionale 1053/03, non sono individuabili come "agglomerati".

II - Gli scarichi di condotte separate per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai centri di cui al precedente punto I con destinazione di tipo residenziale, non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico. I titolari degli scarichi esistenti già in possesso di autorizzazione si adeguano alle nuove disposizioni alla scadenza naturale dei provvedimenti. I titolari delle fognature nere al servizio dei predetti centri/nuclei isolati di tipo residenziale, in sede di richiesta di autorizzazione per nuovi scarichi ovvero di rinnovo per gli scarichi esistenti, provvedono a dare comunicazione al Comune dell'esistenza delle condotte separate per l'allontanamento delle acque meteoriche, indicandone il corpo idrico recettore, le modalità ed il punto di scarico comprensivo delle relative coordinate geografiche.

III - Per scarichi in corpo idrico superficiale di condotte separate di cui al precedente punto II, qualora lo richiedano le esigenze di tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi specifici delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione locale (Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la Provincia, anche su segnalazione del Comune territorialmente competente, può dettare prescrizioni specifiche alle modalità di scarico delle "acque di prima pioggia" del tutto analoghe a quelle indicate al precedente capitolo 4.1.2.

IV - Gli scarichi di condotte separate per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai centri di cui al precedente punto I a prevalente destinazione produttiva/commerciale, sono soggetti ad autorizzazione allo scarico, da rilasciarsi da parte della Provincia.

Ai fini della disciplina degli scarichi e del regime autorizzativo si rimanda al precedente capitolo 4, punto 4.2.

V - Gli scarichi sul suolo delle condotte fognarie separate di cui al precedente punto I sono sempre ammessi; sono fatte salve le disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, di cui all'art. 21 del decreto. Per gli scarichi di cui al precedente punto III si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4.1.2 punto B.

6. Reti fognarie unitarie

Rientra in questo ambito il sistema di drenaggio urbano di tipo unitario costituito da reti fognarie/collettori unici che convogliano all'impianto di trattamento ovvero al recettore finale, sia le acque reflue urbane, intese anche come miscela di acque reflue domestiche e industriali (eventualmente pretrattate), sia le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle precipitazioni. Il loro dimensionamento, pertanto, sarà basato sulle portate delle acque meteoriche che risultano prevalenti anche rispetto alle portate delle altre acque reflue durante i massimi eventi previsti in progetto.

Tenuto conto che in tempo di pioggia l'impianto di trattamento delle acque reflue, in ingresso, di norma, può accettare portate, normalmente definite "nere diluite", pari a 3 volte la portata media di tempo asciutto (Q_m); la portata eccedente detto valore deve essere scaricata direttamente nei corpi idrici ricettori attraverso appositi manufatti. I manufatti adibiti a tale scopo, denominati "scolmatori" o "scaricatori di piena", sono realizzati lungo la rete quando sia possibile lo scarico in un idoneo ricettore (scaricatori di alleggerimento) o comunque all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane (scaricatore di testa impianto).

6.1 - Forme di controllo

I - Gli scolmatori di piena, costituendo di fatto dispositivi funzionali indispensabili alle esigenze idrauliche delle reti fognarie di tipo unitario, si ritiene che debbano rientrare nel sistema autorizzativo della rete fognaria ad essi asservita, quali elementi fondamentali per la valutazione degli effetti dello scarico terminale sul corpo recettore, attraverso la verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funzionamento.

Tale condizione è da ritenersi soddisfatta, sia considerando come scarico il singolo scolmatore, sia riconducendo gli stessi nell'ambito del provvedimento autorizzativo previsto per lo scarico della

rete fognaria interessata. In entrambi i casi il provvedimento conterrà, fra l'altro, specifiche prescrizioni di funzionamento e gestionali quali: le condizioni di sfioro, gli eventuali pretrattamenti dei solidi grossolani, la tenuta dei registri di manutenzione, ecc.

II - Ai fini di dar corso alle procedure autorizzative sopra richiamate, le Province definiscono tempi e modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione nonché i contenuti della documentazione tecnica di supporto. Fermo restando che i nuovi scolmatori di piena, prima della loro entrata in esercizio, devono essere assoggettati alle procedure autorizzative sopra richiamate, le Province provvedono affinché entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento dette procedure siano attivate anche per gli scolmatori di piena esistenti.

Gli scarichi eventualmente autorizzati degli scolmatori esistenti non sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza naturale dei provvedimenti in essere: a tale data si adeguano alle nuove disposizioni secondo le modalità dettate dalle Province. Le disposizioni regionali in materia emanate con la circolare 6/88 sono da ritenersi abrogate.

6.2 - La gestione delle acque di prima pioggia

A - Scarico in acque superficiali

I - Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" inseriti nel PTA, per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE dotati di reti fognarie unitarie a servizio di ampie e significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia è tenuta a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti dagli scaricatori di piena.

A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA, adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.

L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016, concorre alla riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia previsto dalle citate Norme del PTA, rispettivamente, per il 25% ed il 50% rispetto a quello generato dalla superficie servita dal reticolo scolante. Nell'effettuare dette valutazioni si dovrà tenere conto anche del contributo del carico dovuto alle previsioni di sviluppo urbanistico degli agglomerati considerati.

Per gli agglomerati sopra indicati, ricadenti nella fascia compresa nei 10 km. dalla costa, le percentuali precedenti sono aumentate del 20%, ai fini della salvaguardia della qualità delle acque marino-costiere per usi di balneazione.

Ai fini della valutazione dei carichi predetti si rimanda alla metodologia ed ai coefficienti per unità di superficie riportati nella Relazione generale del PTA nonché ai criteri contenuti nelle Linee guida di indirizzo richiamate in precedenza.

II - Le Province sulla base delle linee di intervento indicate nel Piano di indirizzo di cui al precedente punto 3.6, dei dati conoscitivi/elementi informativi contenuti nelle domande di autorizzazione allo scarico di cui al precedente punto 6.1 nonché dei criteri di valutazione indicati al precedente punto 3.1 - lettere a) e b), individuano gli scaricatori/scolmatori di piena per i quali si rende necessario la predisposizione dei sistemi di gestione delle acque di prima pioggia.

Nell'ambito della predetta valutazione, sono da ritenersi prioritari i programmi specifici di ricondizionamento degli scolmatori di piena che presentano soglie di sfioro delle acque difformi dai parametri di funzionamento richiamati in precedenza.

Per gli scarichi in argomento la Provincia, nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, indica le prescrizioni tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei sistemi di gestione delle acque di prima pioggia. Tali sistemi avranno a riferimento il contenimento delle acque medesime anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito, di norma, delle

48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque all'impianto di trattamento.
III - Per i corpi idrici superficiali diversi da quelli richiamati al precedente punto I e interessati dallo scarico scaricatori/scolmatori di piena a servizio di agglomerati, qualora sia richiesto dalle esigenze di tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi specifici delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione locale (Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTC), la Provincia puo' dettare prescrizioni specifiche alle modalità di scarico delle "acque di prima pioggia" del tutto analoghe a quelle indicate al punto I.

In questi casi l'esigenza di prescrivere la realizzazione di manufatti per la gestione delle acque di prima pioggia deve essere supportata da elementi di valutazioni specifici circa la necessità di contenere il carico veicolato nel corpo recettore dalle portate meteoriche. Detti elementi avranno a riferimento almeno il livello di contaminazione delle portate meteoriche, il carico sversato, l'estensione del bacino sotteso dalla rete afferente al corpo recettore, la distribuzione degli scaricatori di piena o delle reti di scarico lungo l'asta fluviale e le caratteristiche idrologiche e morfologiche del recettore medesimo.

B - Scarico sul suolo

I - Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 lett. e) del decreto, gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie unitarie possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

II - Ai fini della disciplina degli scarichi sul suolo degli scaricatori/scolmatori di piena si forniscono i seguenti criteri di indirizzo:

- a) per nuovi scarichi sottesi ad aree ad esclusiva destinazione residenziale e connessi ad interventi di urbanizzazione con bacino di utenza superiore a 2000 AE qualora abbiano recapito in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola o nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, come designate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del decreto, si adottano misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di adeguati sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito, di norma, nell'ambito delle 48 - 72 ore successive deve essere garantita l'attivazione delle operazioni di svuotamento delle vasche di prima pioggia; tali acque sono recapitate agli impianti di trattamento;
- b) per gli scarichi esistenti ricadenti nella tipologia della precedente lettera a), la Provincia, qualora lo richieda le condizioni specifiche di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche sotterranee, puo' prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico, l'eventuale adeguamento alle prescrizioni previste per i nuovi scarichi. Nell'ambito delle predette valutazioni si dovrà tenere conto sia delle specifiche esigenze di tutela/salvaguardia della risorsa idrica, sia delle effettive condizioni di degrado delle acque sotterranee connesse alle aree interessate dagli scarichi sul suolo;
- c) i nuovi scarichi sul suolo degli scaricatori di piena sottesi ad aree a prevalente destinazione commerciale/produttiva connessi ad agglomerati di qualunque consistenza sono di norma vietati. Quando sia accertata la non disponibilità di altri corpi recettori, lo scarico sul suolo e' subordinato all'adozione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo e trattamento di cui al capitolo 2, punto II - lettera c). Per gli scarichi esistenti sottesi alle aree suddette si applicano le indicazioni di cui alla presente lettera b).

III - Agli scarichi sul suolo di cui al punto I non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 del decreto.

7. Altre condotte separate per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento nel reticolo scolante (art. 39, comma 1, lett. b)

Rientra in questo ambito il diffuso e complesso sistema di raccolta ed allontanamento tramite canalizzazioni e condotte dedicate delle acque meteoriche di dilavamento, come definito al precedente capitolo 2 - Punto III. A titolo indicativo possono essere ricomprese nella predetta definizione le canalizzazioni a tenuta a servizio delle reti stradali ed autostradali, sia della normale

sede stradale che delle opere connesse quali ponti gallerie, viadotti, svincoli, ecc., ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree adibite ad interporti, reti ferroviarie in galleria, ecc.).

Ai fini della disciplina delle immissioni nel reticolo scolante delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle "altre condotte separate", trovano applicazione le seguenti disposizioni.

7.1 - Forme di controllo

a) Nuove immissioni: l'esigenza richiamata all'art. 39, lett. b) del decreto di assoggettare tali immissioni a prescrizioni specifiche o ad autorizzazione, s'intende soddisfatta per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dalla procedura di VIA stessa, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali: la VIA positiva può contenere le prescrizioni specifiche per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle altre condotte separate. Rientrano in questo ambito anche le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento soggetti alla procedura di verifica (screening): la verifica positiva con prescrizione per la mitigazione degli impatti può contenere vincoli specifici per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle altre condotte separate. Il titolare del progetto è obbligato a conformare la realizzazione dell'intervento alle eventuali prescrizioni per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento previste dalla VIA positiva o dalla verifica positiva di screening.

b) Immissioni esistenti: per i progetti di intervento già completati o in corso di esecuzione e per i quali siano state concluse le procedure di VIA e di verifica (screening) (nazionali/regionali/locali), le Province, attraverso specifiche ricognizioni e utilizzando i normali canali informativi, predispongono, entro 2 anni dall'adozione del presente provvedimento, l'"archivio delle opere" presenti nei rispettivi ambiti territoriali contenente, fra l'altro, le prescrizioni specifiche eventualmente previste dalla VIA positiva e dalla verifica per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia nonché la denominazione dei corpi idrici interessati dalle immissioni e la loro ubicazione geografica. L'arco temporale della ricognizione s'intende riferito alla data di entrata in vigore delle norme statali e regionali che disciplinano le procedure di VIA e di screening.

7.2 - La gestione delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche di dilavamento

I - Per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento di cui al precedente punto 7.1 - lettera a), le prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento prodotte dalle acque di prima pioggia derivanti dalle "altre condotte separate" possono trovare applicazione nei casi in cui tali acque siano immesse direttamente o in prossimità di corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" inseriti nel PTA.

A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA, adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.

Dette prescrizioni devono rispondere alla reale necessità di contenere il carico inquinante sversato dalle immissioni suddette per garantire il conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.

A tal fine si avranno a riferimento seguenti criteri di valutazione: il livello di contaminazione delle portate meteoriche e dei relativi carichi inquinanti sversati, l'estensione del bacino sotteso dalle "altre condotte separate" che si immettono nel corpo recettore, la distribuzione delle ulteriori "altre condotte separate" o delle altre reti di scarico presenti lungo l'asta fluviale nonché le caratteristiche idrologiche e morfologiche del recettore medesimo.

II - Per i corpi idrici diversi da quelli richiamati al precedente punto I l'adozione di specifiche prescrizioni per la gestione delle acque di prima pioggia legate alle immissioni delle condotte di cui trattasi è determinata sulla base delle esigenze di tutela e protezione dei corpi idrici ricettori stabilite dagli strumenti di pianificazione provinciale (Piano territoriale di Coordinamento

provinciale - PTCP), secondo i criteri di valutazione richiamati al precedente punto I.

III - Le prescrizioni da adottarsi ai sensi dei precedenti punti I e II avranno a riferimento, di norma, soluzioni progettuali di tipo strutturato che garantiscano la raccolta ed il convogliamento delle acque di prima pioggia in idonei bacini di raccolta e trattamento in grado di sedimentare le acque raccolte prima dell'immissione nel corpo ricettore. Trattamenti aggiuntivi (quali ad esempio la disoleatura) saranno prescritti in ragione della destinazione d'uso e di attività delle aree sottese dalle "altre condotte separate" che danno origine alle predette immissioni. Dette soluzioni possono essere finalizzate anche al trattamento dell'acqua di prima pioggia mediante la realizzazione di sistemi di tipo naturale i quali la "fito-depurazione" o le "fasce filtro/fasce tampone".

Ai fini della realizzazione dei predetti sistemi, si rimanda alle indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida di indirizzo.

IV - Riguardo al diffuso sistema di raccolta allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dalle reti stradali ed autostradali e delle relative opere connesse, l'eventuale applicazione delle prescrizioni per la gestione delle acque di prima pioggia, di cui ai precedenti punti I e II, s'intende riferita esclusivamente alle canalizzazioni/condotte a tenuta responsabili delle immissioni diretta nei corpi recettori, con esclusione delle "cunette bordo strada" in terra adibite all'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale. Al riguardo, sono fatte salve le disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 21 del decreto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Nell'ambito delle prescrizioni di cui ai precedenti punti I e II può rientrare anche il sistema di canalizzazioni realizzato in specifici tratti delle reti stradali/autostradali considerati a "rischio sversamenti" per incidente, legato al trasporto di merci/sostanze pericolose. I manufatti di contenimento eventualmente presenti adibiti a tale scopo, possono concorrere anche alla gestione delle acque di prima pioggia.

V - Per quanto attiene l'eventuale adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate dalle "altre condotte separate" (contenimento rischio idraulico) entro valori compatibili con le capacità idraulica dei recettori, si rimanda alle disposizioni impartite dalle competenti Autorità di bacino, attraverso la normativa attuativa dei Piani di bacino, ovvero dalle rispettive Autorità competenti in relazione alla tipologia e natura del corpo idrico interessato dall'immissione.

Qualora negli stessi corpi idrici di cui ai precedenti punti I e II, si renda necessario adottare sia interventi di gestione delle acque di prima pioggia, sia azioni di prevenzione del rischio idraulico attraverso la realizzazione di vasche volano/laminazione, le stesse possono essere realizzate per soddisfare entrambe le esigenze. A tal fine si avranno a riferimento gli orientamenti riportati nelle Linee guida di indirizzo.

7.3 - Contenimento delle acque di prima pioggia da fonti diffuse

Qualora lo richiedano le esigenze di tutela e protezione dei corpi idrici ricettori, al fine di contenere il carico inquinante delle acque di prima pioggia di origine diffusa (non veicolate) che defluiscono dalle superfici rese impermeabili, per infiltrazione/scorrimento nei terreni circostanti e quindi nei corpi recettori (rete scolante), può prevedersi anche in questi casi soluzioni progettuali che prevedano la realizzazione di "fasce filtro" o "fasce tampone", secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida di indirizzo.

8. Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, comma 3)

I - In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento non sono considerate "scarico" ai sensi dell'[art. 1](#) lettera bb) del Dlgs 152/99. Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in modo discontinuo, un'area determinata destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi, ecc.) trasportando con sé i "residui", anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi

come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale regime autorizzativo.

II - Sulla base dei dati della comune esperienza, ai fini di individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne operato dalle acque meteoriche puo' costituire un fattore di inquinamento, occorre riferirsi ai seguenti criteri generali:

- a) l'inquinamento potrebbe derivare dallo svolgimento delle fasi di attività all'aperto quali lo stoccaggio/accumulo o la movimentazione di materie prime, di scarti/rifiuti ovvero l'esecuzione di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi (ad esempio l'autodemolizione);
- b) la presenza di sostanze pericolose potrebbe derivare dalle operazioni di spillamento, dagli sfiati e dalle condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;
- c) le acque inquinate hanno origine dal passaggio delle acque meteoriche su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" ovvero su aree dedicate al deposito di materie prime o rifiuti.

Sulla base dei criteri suddetti, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 39, comma 3 del decreto:

- stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

A titolo indicativo, si identificano i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche soggetti alle predette disposizioni dell'art. 39, comma 3 del decreto:

- industria petrolifera;
- industrie/impianti chimici;
- impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio/fonderie di metalli ferrosi);
- trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- stazioni di distribuzione di carburante;
- depositi all'ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;
- depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attività di demolizione autoveicoli ai sensi del DLgs 209/03;
- depositi di rifiuti, centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione degli stessi.

8.1 - Forme di controllo e gestione delle acque di prima pioggia

Ai fini della disciplina dello scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio derivanti dalle aree esterne degli stabilimenti/insediamenti richiamati al precedente punto 8 - II, si forniscono i seguenti criteri di indirizzo:

8.1.1 - Aree esterne dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio

I - Recapito in rete fognaria unitaria

Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito nella rete fognaria di tipo unitario esterna agli insediamenti, valgono le norme e prescrizioni regolamentari stabilite dal gestore del servizio idrico integrato o da altro soggetto gestore titolare del servizio.

In questo ambito si avranno a riferimento i seguenti criteri di indirizzo:

- garantire che le acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne siano convogliate nella rete fognaria unitaria. Qualora sia richiesto da esigenze di funzionalità idraulica della rete unitaria durante gli eventi piovosi, il gestore del servizio prescriverà la realizzazione di sistemi di accumulo di tali acque (vasche di prima pioggia) presso gli insediamenti definendo le modalità ed i tempi del loro convogliamento nella rete medesima;

- evitare il sovraccarico idraulico della rete fognaria unitaria durante gli eventi piovosi. A tal fine potrà essere prevista la possibilità che le acque di seconda pioggia derivanti dalle aree esterne degli insediamenti siano recapitate in corpi idrici superficiali, qualora presenti.

II - Recapito in rete fognaria separata (rete bianca)

Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito nella rete bianca esterna all'insediamento, dovranno essere adottati i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia da ricondursi, di norma, all'installazione di dispositivi per il convogliamento delle stesse nella fognatura nera aziendale ovvero alla raccolta e contenimento delle acque medesime attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito, di norma, delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio nella fognatura nera.

In ogni condizione le acque di lavaggio delle aree esterne devono essere convogliate nella fognatura nera aziendale.

Le acque di seconda pioggia come definite al precedente capitolo 2 - punto VI, derivanti dalle predette aree esterne sono recapitate direttamente nella rete bianca.

Ai fini delle modalità/prescrizioni di scarico delle acque di prima pioggia o di lavaggio nonché delle acque di seconda pioggia nella rete bianca, trovano applicazione le norme regolamentari stabilite dal gestore del servizio idrico integrato o da altro soggetto gestore titolare del servizio.

III - Recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo

A - Nei casi in cui le acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio delle aree esterne degli stabilimenti/insediamenti richiamati al precedente punto 8 - II siano recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo tramite condotta dedicata, possono essere distinte due casistiche-tipo:

CASO 1

Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono ovvero agli usi previsti, può ritenersi completato o esaurito nell'arco di tempo definito per la valutazione delle acque di prima pioggia.

Tale condizione è da ritenersi soddisfatta quando sono state adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti (realizzazione di bacini di contenimento, coperture, ecc.).

In questo ambito trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale o sul suolo è consentito a condizione che le acque di prima pioggia o di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), siano convogliate nella fognatura aziendale delle acque reflue (industriali o domestiche) a servizio dello stabilimento/insediamento, il cui recapito avvenga nella rete fognaria dell'agglomerato o del nucleo isolato. Tali dispositivi dovranno essere realizzati in modo da garantire, in ogni condizione, il convogliamento nella fognatura aziendale delle acque di lavaggio e delle acque di prima pioggia per il quantitativo calcolato secondo le indicazioni riportate al precedente punto 2 - V. Il criterio suddetto trova applicazione anche nei casi in cui la fognatura aziendale delle acque reflue abbia recapito in acque superficiali e si caratterizzi come fognatura di acque reflue industriali dotata di trattamento depurativo adeguato che garantisca il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto. Per condizioni operative diverse da quelle sopra richiamate, ad esempio un sistema di trattamento delle acque reflue aziendali non adeguato per tipologia e/o capacità depurativa/idraulica a trattare le acque di prima pioggia o di lavaggio di cui sopra, la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve necessariamente prevedere la loro raccolta in idonei sistemi di accumulo (vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere garantito il loro successivo svuotamento nell'ambito, di norma, delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso.

b) Ai fini del regime autorizzativo, pertanto, qualora siano rispettate le condizioni di cui alla precedente lettera a) il recapito in corpo idrico superficiale delle acque di seconda pioggia delle aree esterne non e' soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 45 del decreto. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dall'insediamento/stabilimento connesso alle predette aree esterne, in sede di autorizzazione, valuta le condizioni di appartenenza alla casistica 1 e definisce le prescrizioni atte a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lettera a).

c) Lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia o di lavaggio raccolte in vasche di accumulo e' ammesso previo adeguato trattamento. A tale scopo dette acque possono essere convogliate all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento; quando cio' non sia possibile, di norma, e' da ritenersi coerente l'adozione di sistemi sedimentazione e disoleatura, dimensionati in relazione ai volumi da smaltire. Gli scarichi di cui trattasi, da qualificarsi come "acque di prima pioggia" sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da rilasciarsi da parte dell'Autorità competente, secondo quanto indicato al successivo punto 8.3. In sede di rilascio di autorizzazione, l'Autorità competente, se del caso, individua nell'ambito della Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi.

CASO 2

Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi.

In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgono fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti. A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito particolari lavorazioni che per loro natura non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi o per le quali non e' fattibile realizzare interventi di protezione dalle acque di pioggia ovvero le operazioni per loro natura tipicamente "sporcenti" (ad esempio l'autodemolizione).

Per queste casistiche trovano applicazione le seguenti disposizioni:

d) le acque meteoriche di dilavamento si qualificano a tutti gli effetti come "acque di scarico" da assoggettare alla disciplina ed al regime autorizzativo previsto dal decreto. A questo fine tali acque sono definite come "acque reflue di dilavamento".

e) Per il recapito in corpo idrico superficiale e sul suolo detta qualificazione comporta il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del decreto da parte dell'Autorità competente; ne consegue che tali acque dovranno essere sottoposte a trattamenti adeguati che consentano il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue industriali alle quali, di fatto, sono riconducibili per natura e per processo di formazione dello scarico. Nel caso di recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c) del decreto.

f) Al fine di contenere il quantitativo delle "acque reflue da dilavamento" da sottoporre a trattamento nonche' limitarne il carico inquinante, l'Autorità competente puo' prescrivere il frazionamento della rete di raccolta a servizio delle aree esterne in modo che la stessa risulti sottesa ad una zona piu' ristretta dove realmente siano eseguite le operazioni/attività all'aperto nonche' l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento (bacini di contenimento, coperture, ecc.). Le restanti aree possono essere ricondotte alle casistiche indicate alla precedente lettera a).

B - Ai sensi dell'Allegato B - punto 4 del decreto 6 novembre 2003, n. 367 in materia di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, a prescindere dalle casistiche riportate al precedente punto 8 - II, le acque di prima pioggia derivanti dagli insediamenti/stabilimenti che danno origine a scarichi di sostanze pericolose devono essere avviate allo scarico in modo separato. A seconda dei casi le diverse situazioni potranno ricondursi ad una delle tipologie di cui al precedente punto A.

C - Le aree/superfici esterne scoperte degli stabilimenti/insediamenti indicati al precedente punto 8 - II adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi, anche pesanti, sono esclusi dalle disposizioni di cui al precedente punto A.

In relazione alla tipologia degli insediamenti e dei cicli produttivi presenti nonché delle effettive condizioni di rischio connesse alle operazioni di carico e scarico, l'Autorità competente può individuare porzioni di aree scoperte adibite alle predette operazioni da assoggettare alle disposizioni per la gestione delle acque di prima pioggia.

Fatti salvi eventuali obblighi di contenimento delle acque meteoriche di dilavamento connessi al rischio idraulico, rientrano nella esenzione di cui sopra le aree/superfici esterne scoperte a servizio degli esercizi commerciali di cui all'art 4, lettere d) ed e) del DLgs 114/98 in materia di riorganizzazione del sistema commerciale, di seguito indicati:

- "esercizi di vicinato": quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. ricadenti rispettivamente in comuni con popolazione residente inferiore o superiore a 10.000 abitanti;

- "medie strutture di vendita": quelli aventi superficie superiore ai limiti di 250 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

D - Nell'ambito delle condizioni/prescrizioni previste nel presente capitolo per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 21 del decreto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

8.1.2 - Aree esterne sprovviste di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio

I - La fattispecie in argomento, da riferirsi di norma agli stabilimenti/insediamenti esistenti, è caratterizzata dalla presenza di una superficie impermeabile scoperta non dotata di condotte di raccolta delle acque meteoriche o di lavaggio, connessa a stabilimenti industriali o insediamenti a diversa destinazione (commerciale/produzione di beni, di servizio, ecc.) nella quale vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose legato all'uso di tali superfici ovvero di sostanze che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici: svolgimento di fasi di lavorazioni, accumulo, movimentazione, deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti/rifiuti. Gli elementi di valutazione dovranno tenere conto oltre dell'attività svolta e della destinazione d'uso delle aree esterne, anche della sussistenza di un pericolo per l'ambiente determinato dalla dispersione incontrollata di tali acque nelle aree circostanti attraverso infiltrazione/percolazione nel terreno o lisciviazione attraverso reti di scolo o corsi d'acqua.

II - Verificata l'esistenza dei presupposti suddetti, l'Autorità competente dispone i provvedimenti del caso. A tal fine si avranno a riferimento i seguenti criteri di indirizzo:

a) realizzazione di fognature per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento ed installazione di dispositivi per il convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio nella fognatura aziendale delle acque reflue degli insediamenti/stabilimenti connessi con le superfici esterne interessate. In questi casi sono da privilegiare interventi per la realizzazione di "sistemi frazionati" in modo che gli stessi siano sottesi ad aree ristrette dove realmente vengono eseguite le operazioni/attività responsabili del dilavamento.

b) Prescrizioni di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici esterne dove vengono eseguite le operazioni/attività responsabili del rilascio delle sostanze pericolose (bacini di contenimento, coperture, ecc.).

c) Adozione di sistemi di raccolta e trattamento dedicato delle acque di prima pioggia e di lavaggio finalizzato allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. A tale scopo dette acque possono essere convogliate all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento; quando ciò non sia possibile e' da ritenersi coerente l'adozione di sistemi adeguati di

trattamento, dimensionati in relazione ai volumi da smaltire.

III - Ai fini del regime autorizzativo degli scarichi delle acque di prima pioggia o di lavaggio di cui al precedente punto II, si applicano i criteri e le indicazioni previsti al precedente capitolo 8.1.1.

8.2 - Modalità/criteri di attuazione

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti capitoli 8.1.1 e 8.1.2 sono forniti i seguenti criteri operativi:

I - I nuovi stabilimenti/insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni sono adeguati a quanto previsto dal presente provvedimento sin dalla loro attivazione. Tale disposizione si applica anche agli insediamenti/stabilimenti esistenti soggetti a diversa destinazione ovvero a trasferimento, ristrutturazione o ampliamento per i quali ai sensi del decreto sia certificata la classificazione di nuovo scarico.

II - I titolari degli stabilimenti/insediamenti esistenti di cui al precedente punto 8 - II già in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue (domestiche o industriali), soggetti, inoltre, agli obblighi previsti dal presente provvedimento (gestione delle acque di prima pioggia o di lavaggio da aree esterne), provvedono alla richiesta di autorizzazione allo scarico in conformità alla presente disciplina allo scadere dell'autorizzazione in essere delle acque reflue e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

III - Entro il termine di cui al precedente punto II provvedono anche i titolari dei predetti insediamenti/stabilimenti per i quali l'obbligo di autorizzazione e' stato introdotto dalla presente disciplina: rientrano in questa fattispecie gli stabilimenti/insediamenti esistenti con scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria dotati di aree/superfici esterne scoperte soggette alle nuove disposizioni.

IV - L'Autorità competente di cui al successivo punto 8.3, attraverso il provvedimento autorizzativo prescrive il tempo massimo entro il quale gli interventi di adeguamento devono essere realizzati, in ragione della loro tipologia e complessità. Nei casi in cui si renda necessario adottare un provvedimento di autorizzazione specifico per lo scarico delle acque di prima pioggia o delle acque reflue di dilavamento, disgiunto da quello dello scarico delle altre acque reflue prodotte dagli stabilimenti/insediamenti in questione, il medesimo avrà, di norma, una durata di quattro anni.

8.3 - Competenze/funzioni autorizzative

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento di cui ai precedenti capitoli 8.1.1 e 8.1.2, le funzioni sono così ripartite:

- alla Provincia compete la verifica del rispetto delle prescrizioni per la gestione delle acque di pioggia e di lavaggio degli insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8 - II che scaricano le acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale o sul suolo. Detta verifica comprende il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree /superfici esterne di cui al capitolo 8.1.1 - III, A, lettera c) nonché delle "acque reflue di dilavamento" di cui alla lettera d), in corpo idrico superficiale o sul suolo. Tale funzione e' esercitata anche per gli insediamenti/stabilimenti i cui scarichi di acque reflue (domestiche o industriali) siano recapitati in rete fognaria.

Le predette funzioni sono esercitate altresì per le medesime tipologie di scarichi qualora abbiano origine dagli insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8.1.2.

- Al Comune compete la verifica del rispetto delle prescrizioni per la gestione delle acque di pioggia e di lavaggio degli insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8 - II che scaricano le acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria separata. Tale verifica risponde all'esigenza di garantire il rispetto delle prescrizioni richiamate al capitolo 8.1.1, punto II, anche in relazione a quanto eventualmente previsto dalle norme regolamentari per lo scarico delle acque meteoriche nella rete bianca. La tipologia degli interventi da realizzare per la gestione delle acque di prima pioggia o di lavaggio da aree esterne ed i tempi di realizzazione sono stabiliti, da parte del Comune, attraverso il provvedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'insediamento in

rete fognaria.

Analoghe funzioni sono svolte per le medesime tipologie di scarichi qualora abbiano origine dagli insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8.1.2.

9. Scarico delle acque meteoriche nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - Sistemi di ravvenamento/ricarica delle falde acquifere

I - Il divieto di scarico delle acque meteoriche nelle acque sotterranee stabilito dall'art. 39, comma 4 del decreto e' da riferirsi in linea generale agli scarichi diretti. Nel contempo non si puo' prescindere dal complesso sistema di interazioni che caratterizza la matrice "sottosuolo - falde idriche sotterranee" nonche' le ulteriori disposizioni previste dall'Allegato 5 del decreto circa il divieto di scarico nel sottosuolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 del medesimo allegato.

A fronte dell'elevato carico inquinante che caratterizza le acque meteoriche di dilavamento, per prevenire i possibili rischi di inquinamento delle matrici suddette, si ritiene di esplicitare il divieto di cui trattasi sulla base dei seguenti criteri operativi:

- a) in linea generale il divieto di scarico delle acque meteoriche nelle acque sotterranee si configura anche per lo scarico nel sottosuolo ogni qualvolta viene meno in maniera significativa la "naturale protezione" della zona filtro costituita dal suolo e dallo strato di sottosuolo (non saturo) che separa il piano campagna dal livello piezometrico della/e falda/e acquifera/e presenti in una determinata area;
- b) rientra nel divieto di cui alla precedente lettera a) lo scarico di acque meteoriche di dilavamento mediante "pozzo perdente o pozzo assorbente", anche se realizzato secondo le indicazioni tecniche della deliberazione CITAI 4 febbraio 1977: tale modalita' prevedendo una differenza di quota tra il fondo pozzo e il livello di falda di due metri, parte della quale (50 - 70 cm.) e' costituita da pietrisco, favorisce, di fatto, tempi di percolazione verso la falda molto ridotti;
- c) il divieto e' da ritenersi esteso anche alle "acque meteoriche di dilavamento scaricate dalle fognature separate o dalle altre condotte separate", per le quali siano adottate le modalita' di scarico indicate ai due precedenti punti: pozzi perdenti o sistemi di dispersione o sistemi drenanti dedicati posizionati in bacini di cava o aree di cava dismesse.

II - Sistemi di ricarica/ravvenamento delle acque sotterranee.

A - I sistemi diretti di ricarica/ravvenamento delle acque sotterranee realizzati attraverso pozzi perdenti/di iniezione o sistemi di dispersione posizionati in bacini di cava o aree di cava dismesse, si configurano a tutti gli effetti come "impianti di ricarica artificiale delle falde acquifere".

L'uso delle acque meteoriche di dilavamento raccolte e stoccate a tale scopo per alimentare detti impianti e' vietato ai sensi dall'art. 39, comma 4 del decreto.

Nella realizzazione di detti impianti devono essere attentamente valutati gli effetti indotti sulle falde interessate (quella superficiale in via diretta ed indirettamente su quelle sottostanti), le modalita' tecniche utilizzate e le caratteristiche delle acque immesse che non potranno essere significativamente diverse da quelle del corpo idrico oggetto della ricarica.

B - I sistemi indiretti di ricarica/ravvenamento delle acque sotterranee realizzati in zone classificate sotto il profilo idrogeologico "aree di ricarica naturale dei corpi idrici sotterranei" attraverso "vasche disperdenti" alimentate da acque superficiali, non rientrano nel divieto di cui all'art. 39, comma 4, del decreto.